

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1970

(28<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Seguito e rinvio della discussione:

« Istituzione di un ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736) (D'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 323, 324, 325, 326, 327, 328
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores . . . . .	324
ACCILI . . . . .	328
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	326
MAGNO . . . . .	328
POZZAR . . . . .	324, 326, 328
RICCI . . . . .	326
ROBBA . . . . .	325, 326, 327, 328
TORELLI . . . . .	324, 326
VALSECCHI, relatore . . . . .	324, 325, 326, 327
VARALDO . . . . .	324, 326
VIGNOLO . . . . .	325, 327

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Albani, Angelini, Bisantis, Bonatti, Coppo, De Vito, Fermariello, Magno, Mazzoli, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Robba, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vignola, Vignolo.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

R I C C I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736), d'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Brusasca,

La seduta ha inizio alle ore 11.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

28ª SEDUTA (11 novembre 1970)

Segnana, Zaccari, Valsecchi Pasquale, Salari, Burtulo, Dal Canton Maria Pia, De Marzi, Corrias Efisio, Pala, Bargellini, Togni, Morandi, Murmura, Zelioli Lanzini, Oliva, Bernardinetti, Alessandrini, Spagnolli, Cengarle, Limoni, Segreto, Albanese, Bartolomeo, Bisori, Dal Falco, Tiberi, La Rosa, Bisantis, Lombardi, Signorello, Venturi Giovanni, Baldini, Verrastro, Follieri, Orlando, Mazzarolli, Colella, Dalvit, Cerami, Coppola, Zugno, Del Nero e Belotti: « Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro ».

Come gli onorevoli senatori ricordano, nella seduta precedente la discussione generale fu dichiarata chiusa. Il relatore, nel frattempo, ha modificato in parte il testo del disegno di legge sulla base delle indicazioni venute dalla discussione. Lo invito, pertanto, ad esporre i criteri seguiti nella formulazione del nuovo testo e le innovazioni in esso introdotte.

V A L S E C C H I , *relatore*. Mi corre l'obbligo di precisare che il testo che oggi viene all'esame della Commissione tiene conto della discussione che si è svolta e di ulteriori emendamenti suggeriti dal Governo in una riunione avuta ieri con un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A questo punto, credo convenga passare all'esame degli articoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, nel testo proposto dal relatore:

#### CAPO I

#### ISTITUZIONE, ISCRITTI E SCOPO

##### Art. 1.

##### (Istituzione)

È istituito l'« Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro ».

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma

ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I . Io credo che non dovremmo parlare di « assistenza » in questo articolo. Qui si istituisce solo un ente di previdenza. Per quanto riguarda l'assistenza, invece, eravamo d'accordo che ci si dovesse rivolgere ad un ente già costituito, diverso da quello che andiamo a creare.

T O R E L L I . Allo stato attuale delle cose non dobbiamo sopprimere il riferimento all'assistenza. La discussione che si è svolta nella seduta precedente ha posto in evidenza l'opportunità di scindere i due temi, abolendo la assistenza in previsione dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale. Mi sembra tuttavia che si fosse d'accordo nel mantenere il riferimento all'assistenza in questo disegno di legge, con carattere transitorio. Poichè questa assistenza — in via transitoria — verrà gestita dalla Cassa, sia pure attraverso convenzioni con altri enti, è indiscutibile per me che questo ente debba denominarsi anche ente di assistenza. Comunque, per superare l'ostacolo, possiamo sospendere la discussione su questo punto, per riprenderla al momento in cui esamineremo gli articoli relativi all'assistenza vera.

P O Z Z A R . Dirò alcune cose che coincidono con quanto ha detto il senatore Torelli. Vale a dire il primo articolo del disegno di legge è la sintesi di quanto verrà approvato in tutto il provvedimento, pertanto, possiamo metterlo in votazione per ultimo.

V A R A L D O . Vorrei aggiungere che qui si fa una certa confusione; quando si parla di « assistenza » non è detto che sia assistenza malattie, tanto è vero che l'articolo 25 del provvedimento parla di « assistenza varia »; tutti questi enti, prima di avere l'assistenza malattie hanno avuto una diversa forma di assistenza — che non è previdenza — per andare incontro a necessità particolari. Quindi la parola assistenza

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

28ª SEDUTA (11 novembre 1970)

vuole significare un'assistenza generica che è compresa nel capitolo III, assistenza varia.

V A L S E C C H I , *relatore*. L'ente rimane di assistenza indipendentemente dalle considerazioni svolte dal senatore Varaldo, che sono fondamentali, perchè l'ente eroga anche altri tipi di assistenza; io credo che quanto è stato detto possa tranquillizzare la Commissione, pertanto chiedo che il testo venga approvato in questa formulazione.

V I G N O L O . Durante l'iter che questo disegno di legge deve ancora compiere prima di giungere alla definitiva approvazione potrebbe essere varata la riforma sanitaria nazionale. Pertanto, a mio avviso dobbiamo accantonare tutti gli articoli che si riferiscono all'assistenza per esaminarli insieme alla fine, decidendo a seconda delle prospettive che allora avremo dinanzi.

R O B B A . A me pare che si debba prima esaminare l'intero testo del disegno di legge e non soltanto gli articoli nei quali si parla di assistenza. Abbiamo già convenuto di passare all'approvazione dell'articolo dopo che avremo chiarito che cosa si intende per assistenza nel contesto del provvedimento all'esame.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che passeremo alla votazione dell'articolo 1 quando avremo precisato il significato specifico di « assistenza » in questo disegno di legge.

Art. 2.  
(*Iscritti*)

Sono iscritti all'Ente tutti i consulenti del lavoro.

R O B B A . Osservo che, rispetto al testo della primitiva proposta, il relatore ha ommesso la parola « obbligatoriamente ».

V A L S E C C H I , *relatore*. Ho tolto la parola « obbligatoriamente », perchè mi è sembrata pleonastica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Scopo*)

L'Ente ha lo scopo di attuare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari.

Questo articolo resta accantonato al pari dell'articolo 1.

CAPO II

ORDINAMENTO

Art. 4.

(*Organi*)

Sono organi dell'Ente:

- 1) il presidente;
- 2) l'assemblea dei delegati;
- 3) il consiglio di amministrazione;
- 4) il collegio dei sindaci.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Presidente*)

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.

Il consiglio di amministrazione elegge con gli stessi criteri un vice presidente, che sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.

V A L S E C C H I , *relatore*. Propongo di togliere al primo comma le parole: « per una sola volta consecutiva ». A me sembra

che un presidente che si è comportato bene dovrebbe poter essere rieletto una seconda, una terza volta. Sarà il consiglio di amministrazione a deciderlo.

**P O Z Z A R .** Prima di decidere se togliere o no le parole « per una sola volta consecutiva », vorrei conoscere quanti anni dura in carica il presidente.

**P R E S I D E N T E .** Quattro anni.

**P O Z Z A R .** Quindi due elezioni fanno otto anni di carica: mi pare abbastanza.

**T O R E L L I .** Credo che, se vogliamo essere coerenti, dobbiamo applicare lo stesso criterio che già abbiamo adottato per tutte le altre categorie, come ad esempio per gli avvocati: durata in carica quattro anni, con rielezione per una sola volta.

Proporrei pertanto di lasciare l'articolo immutato.

**P R E S I D E N T E .** Mi pare che, su questo punto, il senatore Torelli abbia centrato il problema: ne abbiamo già discusso in Sottocommissione, decidendo di stabilire un principio valido per tutte le proposte di legge riguardanti enti previdenziali ed assistenziali similari (degli ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, ragionieri, etc.)

**D E M A R Z I ,** *Sottosegretario di Stato per il lavoro, l'emigrazione e la previdenza sociale.* Sono perfettamente d'accordo per quanto riguarda il presidente. Ma per quanto riguarda tutto il consiglio di amministrazione, non so se sia utile, agli effetti di una buona ed esperta amministrazione, rinnovarlo ad ogni scadenza.

**R O B B A .** Il rinnovo dovrebbe avvenire ogni otto anni.

**V A R A L D O .** Direi che l'emendamento avrebbe potuto esser presentato all'articolo 4: dopo le parole « Sono organi del-

l'Ente » si sarebbe dovuto aggiungere le altre « e durano in carica 4 anni ».

Sono d'accordo che il presidente sia rieleggibile una volta soltanto, ma non sarei del parere che il consiglio di amministrazione sia rieleggibile una volta sola.

**V A L S E C C H I ,** *relatore.* C'è in proposito l'articolo 16 del testo che ho presentato.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Varaldo propone, con la sua dichiarazione, di modificare quelli che sono stati i criteri cui si era ispirata la Sottocommissione e che noi avevamo già accettati. Ora la Commissione deve decidere in merito e potrebbe anche modificare i principi che avevamo già concordato. Anche il successivo articolo 16, del resto, del testo del relatore non ottempera ai predetti criteri perchè limita la eleggibilità ad una sola volta ma solo se « consecutiva ».

**R I C C I .** Sono dell'avviso che dobbiamo trarre degli insegnamenti dalle esperienze di questi ultimi anni. Mi limiterò a citare, a tal riguardo, un caso eclatante, quello del commendatore Aliotta — oggi defunto — la cui permanenza venticinquennale nel consiglio di amministrazione di un grosso ente previdenziale ha consentito il verificarsi di determinate situazioni che, ad un certo momento, sono sfociate in un processo. Da esso sono emerse le responsabilità protezionistiche di detto consigliere, il quale aveva favorito quelle situazioni di privilegio altrimenti impensabili.

Sulla base di questa esperienza, e di molte altre, ritengo che i consigli di amministrazione, comunque costituiti, debbano essere rinnovati periodicamente.

In secondo luogo, una durata di otto anni è più che sufficiente per valorizzare capacità ed esperienze, per tracciare un programma di attività e portarlo a termine; oltre tale periodo di tempo si verificherebbe quello che accade nei nostri consigli comunali e provinciali. Quando infatti un presidente di amministrazione provinciale o un sindaco vengono eletti per più volte, finiscono con

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)28<sup>a</sup> SEDUTA (11 novembre 1970)

l'identificare l'interesse pubblico con quello personale e, conseguentemente, l'ente da rappresentativo si trasforma in un'azienda di tipo familiare; per cui solo una congiura interna finisce coll'essere in grado di rimuovere tale situazione.

Ecco perchè sono del parere che fra il consiglio di amministrazione e gli altri organi non debba esistere una diversità di criteri; anche perchè, fra l'altro, tali incarichi non sono mai gratuiti e finiscono col diventare delle vere e proprie sinecure. Va rilevato, inoltre, che esiste una necessità avvertita dalla classe politica più illuminata: quella di creare nuove energie e capacità e di sollecitare nuove intelligenze da immettere nelle attività politiche e sociali.

**R O B B A .** Ritengo opportuno specificare nel presente articolo che il presidente è rieleggibile per una sola volta consecutiva, in armonia con l'articolo 16.

**V I G N O L O .** Da parte della Commissione deve esserci la più assoluta tranquillità nell'accogliere la durata di otto anni, in quanto tale periodo di tempo è diviso in due tornate e, se da parte dell'ente ci sarà una volontà di rinnovamento, esso potrà essere fatto per il cinquanta per cento ad ogni quadriennio portando avanti così la esperienza maturata e il programma prestabilito.

**V A L S E C C H I , relatore.** Fo presente che per ciò che concerne la durata delle cariche sarebbe sufficiente aggiungere il presidente e il vicepresidente all'articolo 16 del nuovo testo.

**P R E S I D E N T E .** Sono d'accordo con il relatore. Esaminiamo dunque gli emendamenti all'articolo 5 comma per comma.

Vi propongo un emendamento diretto ad eliminare dal primo comma le parole: « ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva ». Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Per quanto concerne il secondo comma propongo di sostituire le parole: « con gli stessi criteri » con la seguente: « anche ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

#### Art. 6.

#### (Attribuzioni del presidente)

Il presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede l'assemblea dei delegati ed il consiglio di amministrazione, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

**V I G N O L O .** A mio avviso la convocazione dell'assemblea dei delegati spetta più alla decisione del consiglio di amministrazione che al presidente. Nell'ipotesi, infatti, che il presidente non sia più l'espressione del consiglio sorge il problema di chi abbia il potere di convocare l'assemblea: è opportuno perciò precisare che detto potere è esercitato dal presidente su mandato del consiglio stesso.

**P R E S I D E N T E .** La proposta del senatore Vignolo parte dalla preoccupazione che il presidente non rappresenti più il consiglio di amministrazione; però il senatore Vignolo non si preoccupa di un'altra cosa e cioè che il consiglio d'amministrazione non sia più espressione dell'assemblea e allora il consiglio di amministrazione diventa l'arbitro. Se il presidente — in contrasto col consiglio — si appella alla base per verificare la sua posizione, mi pare che sia una cosa oltre tutto democratica!

**R O B B A .** Ma se si danno questi poteri al presidente, allora lo si deve fare eleggere

dall'assemblea, non dal consiglio d'amministrazione!

**P O Z Z A R .** Suggestirei ai colleghi una attenta lettura dei successivi articoli 11 e 12 che precisano quando può e quando deve essere convocato il consiglio di amministrazione o l'assemblea dei delegati. Io credo che tutte le discussioni che abbiamo fatto finora cadano di fronte al testo — che potremo successivamente modificare — dell'articolo 11 che dice: « L'assemblea dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonchè ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei propri componenti, dal consiglio di amministrazione » (quindi questo può imporre al presidente la convocazione dell'assemblea), « o dal collegio dei sindaci ».

L'articolo 12, per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, dice — al comma quarto — che il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni quattro mesi (io proporrei tre mesi) con le stesse modalità previste per l'assemblea dei delegati; il presidente convoca altresì il consiglio di amministrazione, ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal collegio dei sindaci. Mi pare che la lettura di questi articoli ci dia tutte le garanzie che vogliamo.

**A C C I L I .** Non credo che la lettura degli articoli 11 e 12, come proposto dal collega Pozzar, abbia chiarito il dubbio, perchè la riserva espressa dal senatore Vignolo resta. Infatti supponiamo che si verifichi il caso che il presidente non abbia più la fiducia del consiglio di amministrazione, indipendentemente dalle clausole contenute negli articoli testè citati: allora il presidente può convocare l'assemblea disattendendo il parere dell'organo esecutivo. Per questi motivi il senatore Vignolo vuole fare quell'aggiunta, appunto per dire: attenzione, l'assemblea può essere convocata dal presidente, ma quando il presidente ne abbia il potere e questo gli derivi dal fatto di essere espressione del consiglio di amministrazione. In altri termini questo atteggiamento ri-

fletterebbe una norma che è in vigore in tutti i consigli provinciali e comunali, dove il sindaco non può convocare il consiglio, nè il presidente dell'amministrazione provinciale può convocare il consiglio provinciale. Questo per evitare — e mi pare sia giusto — che si determini una discrasia tra quello che può essere l'atteggiamento del presidente e gli umori dell'assemblea o del consiglio di amministrazione. Perchè se questa fiducia venisse a mancare, tanto vale che sia il consiglio di amministrazione a dirlo. Che poi questo si rifletta in seno alla assemblea, nella logica delle procedure mi pare che sia una cosa abbastanza appropriata.

**R O B B A .** Vorrei portare un altro punto a sostegno della tesi espressa dal senatore Vignolo: ogni organo elettivo deve rispondere verso l'organo che l'ha eletto; se il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione e viene a trovarsi in disaccordo con questo, si trova in disaccordo con l'organo che l'ha eletto, quindi è la volontà dell'organo elettore che deve avere il sopravvento sull'organo eletto. Pertanto è valida la proposta del senatore Vignolo.

**M A G N O .** Condivido le preoccupazioni sin qui manifestate; però — forse — possiamo risolvere il problema lasciando l'articolo 6 così com'è approvando un emendamento all'articolo 11 in base al quale l'assemblea dei delegati deve riunirsi almeno due volte l'anno « su decisione del consiglio di amministrazione ».

**P R E S I D E N T E .** Questo non mi sembra possibile.

Il senatore Vignolo propone un emendamento dal quale risulta il seguente nuovo testo dell'articolo.

#### Art. 6.

#### *(Attribuzioni del presidente)*

Il presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione; convoca altresì su mandato del consiglio di

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

28ª SEDUTA (11 novembre 1970)

amministrazione l'assemblea dei delegati e la presiede; esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge ed adotta in casi di urgenza i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

Poichè non si fanno osservazioni lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Se non vi sono obiezioni, il seguito dell'esame del presente disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,25.*

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. ENRICO ALFONSI